

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 45 DEL 7 DICEMBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **COSTITUZIONE E VANTAGGI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE – CER**

Il Decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) è stato approvato dalla Commissione Europea. Su impulso della normativa europea in materia di promozione dell'uso delle fonti di energia rinnovabile (direttive c.d. "RED II" e "IEM") e della recente crisi energetica, va decisamente crescendo l'interesse degli operatori verso istituti che realizzano meccanismi di condivisione della produzione e del consumo di energia rinnovabile: tra questi spiccano le Comunità energetiche rinnovabili ("CER"). Nella scheda le modalità con cui esse si costituiscono, i requisiti che devono rispettare e i benefici che permettono di conseguire.

- **REVERSE CHARGE ESTERNO**

Al fine di contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché per "semplificare" la riscossione dell'IVA, il Legislatore ha introdotto il meccanismo del reverse charge (o, in italiano, "inversione contabile"), secondo il quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell'imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore. Nella scheda si esaminano le casistiche in cui trova applicazione la procedura di reverse charge nell'ambito delle operazioni con l'estero.

- **ACCONTO IVA 2023**

Con l'avvicinarsi della scadenza per il versamento dell'acconto IVA 2023, analizziamo le principali regole da seguire.

- **CONFERIMENTO DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: COME FARE**

In considerazione dell'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, in caso di deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica agli intermediari abilitati da parte di tali soggetti, per procedere alla loro attivazione telematica, con il recente provvedimento n. 373040 del 17.10.2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità di presentazione, rinnovo e revoca della delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, in particolare da parte dei contribuenti forfetari.

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 07.12.2023 AL 22.12.2023**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Whistleblowing: on line nuovo questionario di controllo ANAC

L'ANAC ha reso ieri disponibile sul proprio sito un **questionario di monitoraggio, in forma anonima**, per i soggetti pubblici e privati obbligati ad attivare le procedure di segnalazione in materia di **whistleblowing**, ovvero la tutela da garantire a dipendenti e collaboratori autori di segnalazione di violazioni e reati commessi da colleghi superiori o utenti, nell'ambito lavorativo, previste dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il monitoraggio intende **individuare le principali criticità riscontrate** nell'attuazione, i cui risultati saranno utili per fornire successivi orientamenti generali dell'autorità.

Il **questionario è compilabile on line** dal 4 dicembre **al 22 dicembre 2023**.

Giova ricordare che, per i datori di lavoro del settore pubblico le norme in materia sono entrate in vigore il 15 luglio 2023, mentre per i datori di lavoro del settore privato con una media di dipendenti nel 2022 superiore a 249, **entrano in vigore il 17 dicembre p.v.:**

- ◆ per i datori di lavoro del settore privato che abbiano impiegato, nell'ultimo anno solare, fino a 249 dipendenti e
- ◆ per gli enti che hanno adottato un modello organizzativo "231", a prescindere dal numero di dipendenti (già soggetti alla normativa precedente).

Innovazione tecnologica Editoria: i fondi in scadenza a dicembre 2023

Nel mese di dicembre scadono le domande per le richieste di fondo perduto per le imprese editrici a valere sul fondo straordinario per l'editoria 2022, con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2023¹.

Con **decreto del 12 settembre 2023** sono state fornite le **modalità, termini e requisiti** per l'accesso alla fruizione dell'agevolazione:

- ◆ Le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive possono presentare la domanda dal 7 novembre 2023 all'11 dicembre 2023, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy raggiungibile all'indirizzo <http://fondoeditoria.mise.gov.it>.
- ◆ Le Imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa possono presentare la domanda dal 1° dicembre 2023 al 20 dicembre 2023 attraverso la procedura disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria **nell'area riservata** del portale impresainungiorno.gov.it.

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti realizzati nell'anno 2022.

¹ Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, c. 375.



Indennità discontinuità spettacolo, al via le domande

E' stato pubblicato venerdì 30 .11 2023 in Gazzetta Ufficiale il [decreto legislativo per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo"](#). Con il [messaggio 4332 del 4.12.2023](#) l'Inps ha annunciato che la piattaforma per le domande è già attiva e ha fornito le prime indicazioni sui beneficiari:

- ◆ **lavoratori autonomi,**
- ◆ **co.co.co.**
- ◆ **subordinati a tempo determinato e**
- ◆ **intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità**

L'indennità sarà erogata, in un'unica soluzione, **per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente**, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite di 312 giornate annue complessive.

L'importo sarà calcolato nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell'anno solare precedente.

Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo.

Per la prima applicazione l'istituto specifica che la domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica **a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023 con una delle seguenti modalità:**

- ◆ accedendo alla sezione *"Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"* raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), tramite [servizio online](#) o accedendo al *"Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"* (una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo")
- ◆ telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
- ◆ rivolgendosi agli enti di Patronato.

Sbloccato il decreto targhe storiche: richieste dall'8 gennaio 2024

Dal 25 novembre in vigore il **decreto targhe storiche** pubblicato in GU n.225 del 26.09.2023, che prevede la facoltà di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, oppure una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

La targa storica può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, dietro versamento di un contributo, per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole con data di costruzione antecedente di almeno 20 anni rispetto alla data della richiesta di iscrizione in uno dei Registri di cui all'articolo 60 del Codice della Strada.

Per verificare la corretta funzionalità delle procedure informatiche e telematiche implementate per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto in



oggetto, **dal 27 novembre 2023 è partita una prima fase di sperimentazione** con un ristretto numero di operatori professionali che **terminerà il 5 gennaio 2024**.

Dall'8 gennaio 2024, tutti gli Sportelli Telematici dell'Automobilista saranno abilitati allo svolgimento della pratica.

Con la [circolare protocollo 35223 del 24/11/2023](#) sono state chiarite le istruzioni operative per il **rilascio dei documenti di circolazione**, con **contestuale assegnazione delle targhe d'epoca**, per i veicoli di interesse.

Ristori imprese agricole per siccità ed emergenze alluvioni: pagamenti entro il 31.01.2024

Pubblicato in GU n. 280 del 30 novembre il [Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre](#) che prevede un **sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici** che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli.

In particolare, sono beneficiari del sostegno:

- ◆ le **imprese danneggiate dagli eventi alluvionali** di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, gli agricoltori che conducono superfici agricole comprese nello strato informativo grafico, determinato con la metodologia di cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12 settembre 2023, delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
- ◆ gli **agricoltori che hanno subito danni** in conseguenza della **siccità prolungatasi dalla campagna 2022**, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale.

L'organismo pagatore **AGEA** provvederà all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei **pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024**, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.

Riduzione premi INAIL 2024: il decreto

È stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il [decreto interministeriale 187 del 9.11.2023](#) di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, **sulla misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**.

La riduzione da applicare alle tipologie di premi e contributi sottoindicati, in attesa della loro revisione, **per l'anno 2024, è pari al 15,11 %**.

Il provvedimento specifica che **la riduzione del 15,11% si applica:**

- ◆ ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro,
- ◆ ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e
- ◆ ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

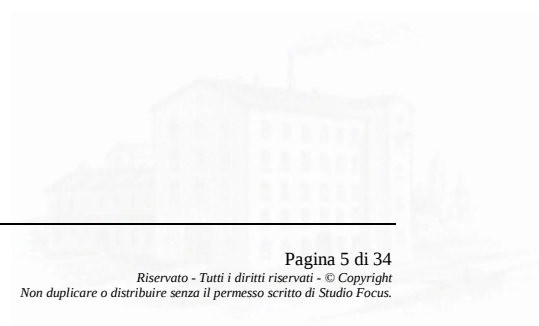
STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Concludiamo informando che il prossimo **12 dicembre** scatta l'ultimo **click day** del decreto flussi 2023 riservato agli **ingressi per lavoro stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico alberghiero per il lavoro stagionale**.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



COSTITUZIONE E VANTAGGI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI – CER

Il [Decreto CER](#) (Comunità Energetiche Rinnovabili) è stato approvato² dalla Commissione Europea. Su impulso della normativa europea in materia di **promozione** dell'**uso** delle **fonti di energia rinnovabile** (direttive c.d. "RED II" e "IEM") e della recente crisi energetica, va decisamente crescendo l'interesse degli operatori verso istituti che realizzano **meccanismi di condivisione** della **produzione e del consumo di energia rinnovabile**: tra questi spiccano le **Comunità energetiche rinnovabili ("CER")**.

Di seguito si esamineranno le **modalità** con cui esse si **costituiscono**, i **requisiti** che devono rispettare e i **benefici** che permettono di conseguire.

COSTITUZIONE E VANTAGGI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE – CER	
COSA SONO LE CER	Alla luce della attuale normativa³, i clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Nel dettaglio, sono previste due forme di aggregazione per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili le comunità energetiche rinnovabili (c.d. "CER") I primi sono un insieme di almeno due clienti finali i cui punti di prelievo dell'energia sono ubicati all'interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di produrre energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate. Le secondo rappresentano, invece, un'associazione tra cittadini, attività commerciali, PA locali o PMI, che decidono di mettersi insieme per costruire un impianto in condivisione per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Le norme di riferimento⁴: ♦ non impongono una forma giuridica, essendo solo richiesto che si tratti di un "soggetto giuridico", ma ♦ prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo di applicazione (la CER, in particolare, non deve avere lo scopo di lucro come "scopo principale").
	I requisiti sostanziali delle Comunità energetiche, come delineati dal "Decreto Milleproroghe"⁵, possono essere identificati come di seguito: REQUISITI SOSTANZIALI DELLE CER

² Si rende noto con un [comunicato stampa del 22.11.2023 del MASE](#).

³ Art. 42-bis del D.L. 162/2019 (c.d. "Decreto Milleproroghe") e relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16.09.2020 del MISE.

⁴ Art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, di recepimento della Dir. UE 2018/2001 – c.d. "RED II"; Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL; artt. 31- 32 D.lgs. 199/2021.

⁵ [Art. 42-bis D.L. 162/2019](#).



	OBIETTIVO	fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità.
	ACCESSO	La partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, purché i punti di immissione e prelievo siano ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione. Si noti che i clienti finali associati: ♦ mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; ♦ possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti – che devono comunque risultare equi e proporzionati; ♦ regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa.
	IMPIANTI DI PRODUZIONE AMMESSI	I membri della comunità energetica sono protagonisti attivi nella gestione dei flussi energetici e sono definiti “prosumer”: ♦ devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore dal 1° marzo 2020⁶. Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta; ♦ condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, con la precisazione che l'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati. Si noti che l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo. Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione.

⁶ Data di entrata in vigore della Legge 8/2020.



	GESTIONE DEI RAPPORTI	Nel caso di auto-consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel medesimo edificio o condominio. I partecipanti alla comunità energetiche regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.
LO STATUTO ELEMENTI ESSENZIALI		In presenza dei predetti requisiti, i membri della stessa cabina primaria possono procedere all'aggregazione in una Comunità energetica, approvando a tal fine lo statuto.  Sarà inoltre necessario verificare la disponibilità di almeno un impianto FER, nonché istituire apposita pratica sul portale del GSE. L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso al Portale informatico del GSE e all'Area Clienti o l'utilizzo dell'applicazione "SPC-Sistemi di Produzione e Consumo". Alla data di invio dell'istanza la configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Tecniche.
	La Comunità di energia rinnovabile deve essere proprietaria, ovvero avere la piena disponibilità, degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d'esempio, l'usufrutto, il comodato d'uso o altro titolo contrattuale). Lo Statuto o atto costitutivo della Comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali:	avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari
		specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse⁷ le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile specificare che la Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)

⁷ Ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/2021.



	specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa	
SOGGETTI, PRODUTTORI, CLIENTI FINALI REQUISITI	I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile, devono possedere tutti i seguenti requisiti: essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la Comunità di energia rinnovabile) in caso di azionisti o membri che esercitano potere di controllo, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile nel caso di imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria) aver dato mandato alla CER per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa	
PRINCIPALI BENEFICI	Le CER sono un trampolino di lancio verso l'auto sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico. Il decreto CER è strutturato secondo 2 misure: ♦ il contributo a fondo perduto ✓ rivolto ai territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti e può arrivare a coprire fino al 40% dell'investimento sostenuto dai creatori di una CER. L'intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti. Potenza agevolabile: almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026. Da notare come il contributo a fondo perduto è cumulabile con l'incentivo in tariffa. ♦ la tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa ✓ rivolto a tutto il territorio nazionale: dal piccolo comune alla città metropolitana; permette un risparmio sui costi dell'energia per chi costituisce una Comunità. Potenza massima agevolabile: 5 GW entro il 31 dicembre 2027.	
I PASSAGGI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI	Nella tabella seguente si riepilogano i passaggi per poter accedere alle agevolazioni.	



	I PASSAGGI PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI individuazione area dove realizzare l'impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria creazione CER con uno Statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali; verifica facoltativa in via preliminare con il Gestore Servizi Energetici (GSE) se il progetto può essere ammesso all'incentivo ottenimento dell'autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete, per renderlo operativo richiesta incentivo al GSE
TARIFFA INCENTIVANTE	L'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) e inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia, può essere riconosciuta a: - Comunità energetiche rinnovabili; - Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili; - Sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabili a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione. I requisiti di accesso alla tariffa incentivante sono i seguenti: potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW le CER risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte le CER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria le CER o le altre configurazioni di condivisione dell'energia assicurano: - completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa; - una rendicontazione annuale dei benefici conseguenti all'applicazione della tariffa premio facoltativamente in via preliminare con il GSE se il progetto può essere ammesso all'incentivo in caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell'energia, destinazione dei benefici economici conseguenti a membri o soci delle CER diversi dalle imprese e/o utilizzo dei medesimi per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti La tariffa incentivante fissa per 20 anni è riconosciuta sulla quota parte di energia elettrica condivisa. In sostanza, la tariffa incentivante: - è composta da una parte fissa e una variabile. La prima varia in funzione della taglia dell'impianto, la seconda del prezzo di mercato dell'energia.



	♦ aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia. È inoltre prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia. In merito alla procedura di accesso, è necessario presentare la domanda di incentivazione al GSE entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.  Si fa presente che gli incentivi in forma di tariffa sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%⁸.								
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE REQUISITI DI ACCESSO	I requisiti di accesso al contributo in conto capitale del PNRR sono i seguenti: <table><tr><td>le CER risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale</td></tr><tr><td>potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW</td></tr><tr><td>Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo</td></tr><tr><td>Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto</td></tr><tr><td>Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto</td></tr><tr><td>Connessione degli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria</td></tr><tr><td>Riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR)</td></tr><tr><td>Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR)</td></tr></table>	le CER risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale	potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW	Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo	Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto	Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto	Connessione degli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria	Riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR)	Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR)
le CER risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale									
potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW									
Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo									
Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto									
Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto									
Connessione degli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria									
Riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR)									
Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR)									
LE SPESE AMMISSIBILI E I MASSIMALI DI INVESTIMENTO CONTRIBUTI PNRR	Il provvedimento prevede le seguenti spese: ♦ realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.); ♦ fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; ♦ acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software; ♦ opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento; ♦ connessione alla rete elettrica nazionale; ♦ studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari; ♦ progettazioni, indagini geologiche e geotecniche; ♦ direzioni lavori, sicurezza; ♦ collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto. È importante sottolineare che le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento. Le spese di cui sopra citate sono ammissibili nel limite del costo di								

⁸ Nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.



	investimento massimo di riferimento pari a: ◆ 1.500 € kW, per impianti fino a 20 kW; ◆ 1.200 € kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; ◆ 1.100 € kW, per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; ◆ 1.050 € kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
ASPETTI FISCALI	Il corrispettivo per la vendita dell'energia erogato dal GSE, nella misura in cui l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso⁹. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tariffa incentivante deve ritenersi, invece, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA¹⁰, in quanto configura un contributo a fondo perduto. Pertanto, non ravvisandosi il presupposto oggettivo ai fini dell'imposta, la tariffa premio incentivante erogata dal GSE al referente della configurazione: ◆ è irrilevante ai fini IVA; ◆ a prescindere dalla soggettività passiva IVA dello stesso referente. L'operazione sarà pertanto fuori campo IVA: ◆ sia che il referente del gruppo di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile sia una persona fisica non svolgente attività di impresa, arte e professione, ◆ sia che il referente del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore che svolge attività d'impresa; ◆ così come nel caso di comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale ovvero perseguono per i partecipanti benefici ambientali, economici e sociali.

⁹ Di cui all'art. 67, c. 1, lett. i), Tuir.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972 ([risoluzione n. 18/E del 12.03.2021](#) e [risposta a interpello n. 37 del 20.01.2022](#)).



REVERSE CHARGE ESTERNO

Al fine di contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché per "semplificare" la riscossione dell'IVA, il Legislatore ha introdotto il **meccanismo del reverse charge** (o, in italiano, "**inversione contabile**"), secondo il quale il soggetto passivo **cessionario o committente** diviene **debitore dell'imposta in luogo**, rispettivamente, **del cedente o prestatore**.

Di seguito esaminiamo le casistiche in cui trova applicazione la procedura di reverse charge nell'ambito delle **operazioni con l'estero**.

REVERSE CHARGE ESTERNO			
PREMESSA	In linea generale, i debitori dell'imposta sono coloro che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi imponibili¹¹. In particolare, il c.d. reverse charge "esterno"¹² ha luogo nell'ambito delle operazioni con l'estero, meccanismo secondo il quale: <i>gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi¹³ stabiliti nel territorio dello Stato (...) sono adempiuti dai cessionari o committenti.</i> Ciò, peraltro, a prescindere dall'eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o ivi disponga di un rappresentante fiscale. Si differenziano le modalità di assolvimento dell'imposta a seconda che il cedente/prestatore sia: <table><tr><td>soggetto passivo UE</td></tr><tr><td>soggetto passivo extra-UE</td></tr></table>	soggetto passivo UE	soggetto passivo extra-UE
soggetto passivo UE			
soggetto passivo extra-UE			
IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE	In linea generale, la cessione di beni è territorialmente rilevante se al momento dell'effettuazione¹⁴ dell'operazione i beni si trovino nel territorio dello Stato ovvero siano spediti da altro Stato membro ma installati, montati o assemblati in Italia. Le prestazioni di servizi¹⁵ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese: ♦ a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; ♦ a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.		

¹¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

¹² Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

¹³ Non trova applicazione il meccanismo del *Reverse charge* – bensì il regime IVA ordinario di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – se l'operazione è rivolta al **cliente non soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato**.

¹⁴ Intendendosi come tale il momento della stipula dell'atto in caso di beni immobili e mobili registrati o se si tratta di beni mobili alla consegna/spedizione ovvero, se antecedente, al pagamento del corrispettivo.

¹⁵ Post Direttiva 2008/8/CE recepita in Italia con il D.lgs. 18/2010.



VIES	Il soggetto passivo d'imposta che intende effettuare operazioni intracomunitarie¹⁶ deve richiedere l'iscrizione al registro VIES¹⁷ la quale determina l'immediata inclusione nell'archivio informatico ed è valida fino a revoca. L'inclusione al VIES legittima l'esercente attività d'impresa, arti o professioni ad effettuare operazioni intracomunitarie. Infatti, la verifica dell'effettiva iscrizione al VIES¹⁸ è necessaria (e propedeutica) per la corretta applicazione della disciplina IVA. SOGGETTO PASSIVO ITALIANO NON ISCRITTO AL VIES Emette fattura vs soggetto passivo UE con l'addebito IVA italiana Riceve fattura da soggetto passivo UE con la rivalsa IVA dello Stato membro Laddove ricevesse una fattura da soggetto passivo UE senza rivalsa IVA non deve procedere alla doppia annotazione, diversamente si verificherebbe una illegittima detrazione dell'IVA
MODALITÀ DI APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SOGGETTO UE	La norma¹⁹ dispone che: <i>"nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione</i>²⁰ <i>[...]"</i>. Viene poi disciplinata²¹ la procedura di integrazione dalla fattura ricevuta dal cedente/prestatore non residente: ♦ la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione ✓ del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, ✓ nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. ♦ Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella

¹⁶ Che siano esse attive o passive relative a prestazioni di servizi ovvero cessioni di beni.

¹⁷ Acronimo di "VAT information exchange system", è un sistema di scambio automatico di dati tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'UE, con finalità di controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere.

¹⁸ Effettuabile mediante l'interrogazione telematica al link https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation.

¹⁹ Art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

²⁰ Secondo le disposizioni degli articoli 4620 e 4720 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

²¹ Dall'art. 46, comma 1 del D.L. 331/1993.



	<i>fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.</i> Una volta integrata la fattura, successivamente, dovrà essere registrata²²: ♦ entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite²³, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera; ♦ nel registro IVA acquisti²⁴, al fine di esercitare la detrazione spettante, nonché rendere l'operazione neutrale.												
MODALITÀ DI APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SOGGETTO EXTRA-UE	Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE, il cessionario/committente italiano è tenuto all'emissione dell'autofattura emessa ai fini di liquidare il tributo a debito. Autofattura da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente. Successivamente, l'autofattura deve essere annotata nel registro IVA vendite e in quello degli acquisti, sempre al fine di garantire la neutralità dell'operazione.												
ASPETTI CONTABILI	Dal 01.07.2022 l'integrazione della fattura e/o l'emissione dell'autofattura deve essere comunicata con il tracciato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando appositi codici. <table><tr><th>TIPO DOCUMENTO</th><th>DESCRIZIONE</th><th>UTILIZZO</th></tr><tr><td>TD17</td><td>Integrazione / Autofattura per acquisto servizi dall'estero</td><td>Utilizzato per generare un'autofattura nel caso in cui il fornitore del servizio sia extra-UE ovvero per integrare la fattura ricevuta in via analogica dal fornitore del servizio UE</td></tr><tr><td>TD18</td><td>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</td><td>Utilizzato nel caso in cui un cessionario IT acquisti dei beni da un cedente UE che emetta fattura non imponibile in formato analogico</td></tr><tr><td>TD19</td><td>Integrazione / Autofattura per acquisti di beni ex art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972</td><td>Utilizzato quando il cedente/prestatore UE/EXTRA-UE emette una fattura per la vendita di beni che si trovano già in Italia – quindi casistica diversa dalle importazioni e dagli acquisti intracomunitari – nei confronti di un cessionario/committente IT</td></tr></table> Il documento suddetto deve essere trasmesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o del documento	TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE	UTILIZZO	TD17	Integrazione / Autofattura per acquisto servizi dall'estero	Utilizzato per generare un' autofattura nel caso in cui il fornitore del servizio sia extra-UE ovvero per integrare la fattura ricevuta in via analogica dal fornitore del servizio UE	TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Utilizzato nel caso in cui un cessionario IT acquisti dei beni da un cedente UE che emetta fattura non imponibile in formato analogico	TD19	Integrazione / Autofattura per acquisti di beni ex art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972	Utilizzato quando il cedente/prestatore UE/EXTRA-UE emette una fattura per la vendita di beni che si trovano già in Italia – quindi casistica diversa dalle importazioni e dagli acquisti intracomunitari – nei confronti di un cessionario/committente IT
TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE	UTILIZZO											
TD17	Integrazione / Autofattura per acquisto servizi dall'estero	Utilizzato per generare un' autofattura nel caso in cui il fornitore del servizio sia extra-UE ovvero per integrare la fattura ricevuta in via analogica dal fornitore del servizio UE											
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Utilizzato nel caso in cui un cessionario IT acquisti dei beni da un cedente UE che emetta fattura non imponibile in formato analogico											
TD19	Integrazione / Autofattura per acquisti di beni ex art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972	Utilizzato quando il cedente/prestatore UE/EXTRA-UE emette una fattura per la vendita di beni che si trovano già in Italia – quindi casistica diversa dalle importazioni e dagli acquisti intracomunitari – nei confronti di un cessionario/committente IT											

²² Ex art. 47 del D.L. 331/1993.

²³ Ex art. 23 del D.P.R. 633/1972.

²⁴ Art. 25 del D.P.R. 633/1972.



	comprovante l'effettuazione dell'operazione, avendo come riferimento il mese precedente.  I file XML così trasmessi, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del loro invio/ricezione, costituiscono prova dell'avvenuta trasmissione e di adempimento dell'obbligo del c.d. "esterometro"²⁵. Da notare che: ♦ per le tipologie documenti TD17 e TD19, inoltre, i file costituiscono ad ogni effetto "autofatture" e si sostituiscono – ai fini probatori, di oneri di conservazione eccetera – alle "fatture" o documento analogo ricevuto; ♦ diversamente i file trasmessi con tipologia documento TD18, ai fini dell'integrazione dell'imposta sul valore aggiunto riferita agli acquisti di beni intracomunitari, non sostituiscono i documenti originali ricevuti²⁶.			
REVERSE CHARGE E STABILE ORGANIZZAZIONE CASO PRATICO	Relativamente alle cessioni di beni e/o alle prestazioni di servizi – territorialmente rilevanti in Italia – fornite e/o rese dalla stabile organizzazione italiana di un soggetto estero nei confronti del cessionario e/o committente, le stesse saranno assoggettate ad IVA²⁷ qualora: ♦ siano rese direttamente dalla stabile organizzazione italiana, ovvero ♦ la stabile organizzazione italiana abbia "partecipato"²⁸ alla cessione e/o prestazione effettuata dalla casa madre estera. A seguito di apposito interpello²⁹ l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue. La Società Alfa Germania (Casa madre) cede un prodotto a Beta S.r.l. (Cliente) mediante l'intervento – quale negoziazione e conclusione del contratto ed attività <i>pre/post-vendita</i> – della società Alfa Italia (Stabile organizzazione). <table><tr><td>Il bene non transita per il magazzino italiano</td></tr><tr><td>ma è oggetto di spedizione a carico del cliente,</td></tr><tr><td>direttamente da quello tedesco</td></tr></table>	Il bene non transita per il magazzino italiano	ma è oggetto di spedizione a carico del cliente,	direttamente da quello tedesco
Il bene non transita per il magazzino italiano				
ma è oggetto di spedizione a carico del cliente,				
direttamente da quello tedesco				

²⁵ Previsto dall'art. 1, comma 3-bis del D.lgs. 127/2015, secondo il quale "i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3".

²⁶ [Circolare n. 26/E del 13.0.2022](#).

²⁷ Art. 17, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

²⁸ Sulla nozione di "partecipazione", l'art. 53 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE prevede che una stabile organizzazione localizzata nello Stato prende parte a una cessione di beni quando "2. (...) i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione. Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro".

²⁹ [Risposta a interpello n. 57 del 17.01.2023](#).





Secondo l'Agenzia delle Entrate, per il **corretto inquadramento IVA** della fattispecie, **bisogna valutare il ruolo svolto in concreto** dalla Stabile organizzazione.

In particolare:

- ◆ se la **stabile organizzazione italiana interviene effettivamente nell'operazione di cessione**, Alfa IT effettua un **acquisto intracomunitario** nei confronti della Casa madre tedesca e, conseguentemente, **adempie agli obblighi di imposta** utilizzando il meccanismo del **Reverse charge**.
Successivamente, sarà Alfa Italia a cedere (cessione domestica) a Beta i beni applicando l'IVA in rivalsa;
- ◆ laddove invece la **Stabile organizzazione non partecipasse all'operazione**, si verificherebbe un **acquisto intracomunitario** tra Casa madre tedesca e cliente Beta, il quale sarà tenuto ad adempiere all'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.



ACCONTO IVA 2023

Con l'avvicinarsi della scadenza per il versamento dell'acconto IVA 2023, analizziamo le principali regole da seguire.

ACCONTO IVA 2023	
PREMESSA	Entro il prossimo 27 Dicembre 2023 deve essere versato l'acconto IVA per il 2023, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi: ♦ il metodo storico; ♦ il metodo previsionale; ♦ il metodo analitico o della liquidazione al 20 dicembre.
SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI	Sono tenuti al versamento dell'acconto Iva i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti con periodicità mensile o trimestrale. Non sono invece tenuti al versamento dell'acconto per il 2023: ♦ i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023; ♦ i contribuenti che hanno cessato l'attività o la cesseranno nel 2023³⁰; ♦ i contribuenti che hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; ♦ i contribuenti che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta; ♦ i soggetti che applicano il regime di vantaggio³¹; ♦ i soggetti che applicano il regime forfetario³²; ♦ i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2023 con applicazione del regime ordinario; ♦ i soggetti per i quali l'acconto dovuto è inferiore a € 103,29; ♦ i contribuenti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili ai fini dell'IVA; ♦ le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario³³; ♦ i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento³⁴; ♦ i contribuenti in regime agricolo di esonero³⁵.
IL METODO STORICO	Per il calcolo dell'acconto con il metodo storico il versamento da effettuare è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.

³⁰ e in ogni caso coloro che l'hanno cessata anteriormente all'1.12.2023, se mensili, ovvero all'1.10.2023 se trimestrali.

³¹ di cui all'art. 27 commi 1 e 2 DI 98/2011.

³² art. 1 comma 58 L. 190/2014.

³³ Legge 398/91

³⁴ art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72

³⁵ art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72



IL METODO PREVISIONALE	Se, invece, si sceglie di calcolare l'acconto utilizzando il metodo previsionale, si dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento; si deve quindi conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno. Proprio perché si tratta di una stima si potrebbe incorrere in errore ed essere poi sanzionati per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria sugli importi dovuti e non versati). Nel conteggio si deve tener conto anche dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
IL METODO ANALITICO	Il metodo analitico o della liquidazione intermedia consiste, invece, nel calcolare l'acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell'imposta che considera le operazioni effettuate³⁶ fino alla data del 20 dicembre 2023: si tratta di una liquidazione periodica "aggiuntiva"³⁷ il cui saldo (se a debito) darà la misura dell'acconto dovuto. In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell'imposta risultante a debito in base ad un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa a: ◆ operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: ✓ 01.12.2023 – 20.12.2023, per il contribuente mensile; ✓ 01.10.2023– 20.12.2023, per il contribuente trimestrale; ◆ operazioni poste in essere fino al 20.12.2023, ma non ancora fatturate o registrate. ◆ il riporto del saldo a credito relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre).
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO	L'acconto Iva deve essere versato solo se l'importo è maggiore o uguale ad euro 103,29 e in ogni caso non può mai essere rateizzato. I contribuenti con liquidazioni trimestrali "per opzione" non devono versare, ai fini dell'acconto, la maggiorazione degli interessi dell'1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, esclusivamente con modalità telematiche e quindi: ◆ utilizzando il software dell'Agenzia delle Entrate "F24 on line" con addebito sul conto corrente del contribuente;

³⁶ Quindi si deve tener conto non solo dell'imposta riguardante le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quelle per cui si sono verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura ecc.).

³⁷ La liquidazione straordinaria, effettuata mediante l'applicazione del metodo alternativo, deve essere annotata sui registri Iva.





	♦ mediante l'applicazione "F24 cumulativo" da parte degli intermediari abilitati al servizio Entratel; ♦ mediante sistemi di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito o da Poste Italiane spa. In sede di versamento dell'acconto Iva, nel modello di versamento F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo: ♦ 6013 per i contribuenti mensili, ♦ 6035 per i contribuenti trimestrali, e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l'anno 2023. L'importo dell'acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.
RILEVAZIONE CONTABILE	L'importo versato a titolo di acconto Iva 2023 ♦ per i contribuenti mensili verrà poi scomputato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023 (16.01.2024); ♦ per i contribuenti trimestrali speciali, l'acconto andrà invece scomputato dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2023 (scadenza 16.02.2024); ♦ i contribuenti trimestrali per opzione recupereranno l'acconto in sede di saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2023 (18.03.2024).



CONFERIMENTO DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

INTRODUZIONE

In considerazione dell'**estensione** dell'**obbligo** della **fatturazione elettronica** ai soggetti che applicano il **regime forfetario**, in caso di **deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica** agli intermediari abilitati da parte di tali soggetti, per procedere alla loro **attivazione telematica**, con il recente [provvedimento n. 373040 del 17.10.2023](#)³⁸, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la **possibilità di utilizzare**, in assenza della dichiarazione IVA, **ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi** presentata dal delegante nell'anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità di presentazione, rinnovo e revoca della delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, in particolare da parte dei contribuenti forfetari.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono i **servizi di fatturazione elettronica delegabili** agli intermediari?
2. **Quali** sono le **modalità di conferimento** della **delega** all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica?
3. **Quali** sono le **modalità di conferimento** della **delega** all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica da parte dei **contribuenti forfetari**?
4. **Quali** sono le **modalità di rinnovo o di revoca** della delega ai servizi di fatturazione elettronica?
5. Per **quanto tempo** devono essere **conservate le deleghe ricevute** dall'intermediario?

³⁸ Che ha modificato il precedente [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 291241 del 05.11.2018](#) (modificato in diverse occasioni nel corso del tempo), con il quale sono state disciplinate le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI AGLI INTERMEDIARI?

R.1. Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi, per conto dei propri clienti che abbiano conferito loro una specifica delega.

Sono **delegabili** i seguenti **servizi**:

- ◆ **Consultazione e acquisizione** delle **fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici
- ◆ **Consultazione** dei **dati rilevanti ai fini IVA**
- ◆ **Registrazione dell'indirizzo telematico**
- ◆ **Fatturazione elettronica e conservazione** delle fatture elettroniche
- ◆ **Accreditamento e censimento dispositivi**



La **durata** di ciascuna delega **non può essere superiore a 2 anni**. Qualora non vi sia indicata una data oppure la data indicata superi il limite biennale, il periodo di validità verrà automaticamente impostato a due anni.

Ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

1. CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con il conferimento della delega a questo servizio, **l'intermediario potrà:**

- ◆ **gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati** informatici del soggetto delegante (adesione al servizio, recesso, ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl);
- ◆ **consultare** i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**operazioni transfrontaliere**);
- ◆ **consultare** le **comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA** del soggetto delegante;
- ◆ **consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall'operatore IVA**, rilevabili dalle comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
- ◆ **consultare** gli **elementi di riscontro** fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- ◆ **esercitare e consultare le opzioni** previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per conto del soggetto delegante;
- ◆ **consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione** delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- ◆ **indicare al Sdl l'indirizzo telematico** preferito per la ricezione dei file, cioè **una PEC o un "codice destinatario"**, da parte del delegante;
- ◆ **generare il codice a barre** bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle



informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo indirizzo telematico.



Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici **è delegabile esclusivamente agli intermediari** (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

2. CONSULTAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA

Con il conferimento della delega a questo servizio, **l'intermediario potrà:**

- ◆ consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del soggetto delegante;
- ◆ consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall'operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
- ◆ consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- ◆ esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo n. 127 del 2015 per conto del soggetto delegante;
- ◆ consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA (il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla "Fatturazione elettronica");
- ◆ generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".



Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici **è delegabile esclusivamente agli intermediari** (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

3. REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO

Con il conferimento della delega a questo servizio, **l'intermediario potrà:**

- ◆ indicare al Sistema di Interscambio "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante;
- ◆ generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".



Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici **è delegabile esclusivamente agli intermediari** (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

4. FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE



Con il conferimento della delega a questo servizio, **il soggetto delegato potrà**, per conto del delegante:

- ◆ predisporre e trasmettere tramite Sistema di Interscambio fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica;
- ◆ gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche (adesione al servizio, conservazione delle fatture elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettroniche conservate, revoca del servizio ed eventuale export di tutte le fatture elettroniche conservate);
- ◆ visualizzare lo stato dell'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
- ◆ consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA (il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA");
- ◆ generare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

5. ACCREDITAMENTO E CENSIMENTO DISPOSITIVI

Con il conferimento della delega a questo servizio, **il soggetto delegato potrà**, per conto del delegante:

- ◆ accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
- ◆ definire il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
- ◆ visualizzare il ruolo definito al punto precedente.



I **servizi 1, 2 e 3** sono delegabili **esclusivamente agli intermediari**³⁹, mentre i **servizi 4 e 5** sono **delegabili** anche a favore di **soggetti diversi dagli intermediari**.

D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA?

R.2. Le **modalità di presentazione** della delega all'utilizzo dei diversi servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'approvazione del relativo modello di delega/revoca, **sono state definite** con il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 291241 del 05.11.2018](#) e successive modificazioni.

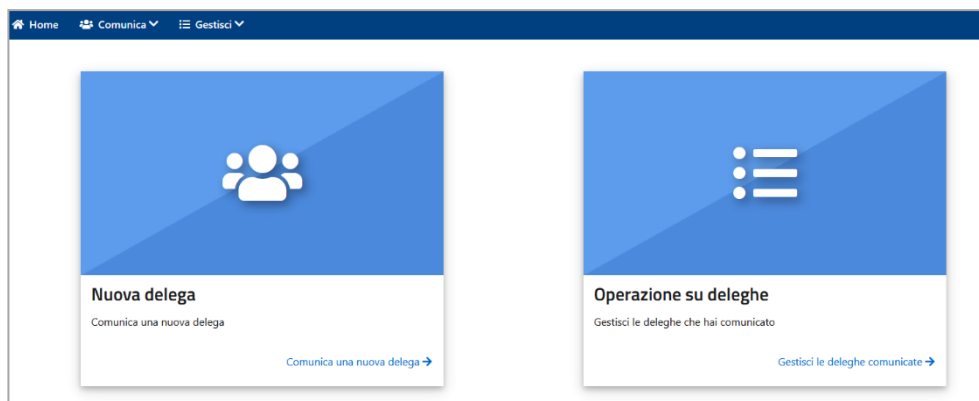
In base a quanto stabilito dal suddetto provvedimento, l'operatore economico **può conferire la delega** al proprio intermediario secondo le seguenti **modalità**:

a) PRESENTAZIONE ONLINE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

³⁹ art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.



presentazione da parte del contribuente direttamente on-line, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria [area riservata](#) del sito internet dell'Agenzia delle entrate.



b) PRESENTAZIONE MODELLO CARTACEO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

presentazione da parte del contribuente, utilizzando l'apposito [modulo](#) cartaceo, presso un **qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, eventualmente incaricando un **altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale**.



In caso di conferimento di **procura speciale** per la **presentazione del modulo** presso un **ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate**, se per il delegante non risulta presentata la dichiarazione IVA o un modello Redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, **in alternativa alla modalità sopra indicata**, i soggetti ai quali **è stata conferita procura speciale** e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante, **possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente** per ciascun soggetto delegato, contenente:

- ◆ le **copie delle deleghe** sottoscritte dai deleganti,
- ◆ **copie dei documenti di identità** dei deleganti,
- ◆ un [prospetto](#)⁴⁰ contenente gli **elementi essenziali delle deleghe conferite**;
- ◆ la **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli di cui al punto 2.1, la rispondenza di quanto riportato nel file di cui sopra con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci o dall'utilizzo di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità.

Il file firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario (vedi risoluzione 62/E del 2019). Il file non può contenere i dati relativi a richieste di revoca di deleghe già conferite.

c) CONSEGNA DEL MODELLO CARTACEO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ALL'INTERMEDIARIO

consegnando direttamente all'intermediario delegato l'apposito [modulo](#) compilato e sottoscritto,

⁴⁰ predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018.



unitamente agli importi relativi al "volume d'affari" e "IVA a credito/debito" riportati nella dichiarazione IVA presentata nell'anno precedente. Successivamente l'intermediario dovrà richiedere **l'attivazione delle deleghe ricevute**:

- ◆ per singola delega (**invio puntuale**) utilizzando la funzione web dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata dell'intermediario;
- ◆ per una pluralità di deleghe (**invio massivo**) tramite il servizio Entratel.

Ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche, l'invio **all'Agenzia delle entrate dei dati essenziali** dovrà essere effettuato:

- ◆ **entro 90 giorni** dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di **conferimento** delega;
- ◆ **entro 2 giorni lavorativi** dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di **revoca** di deleghe già conferite.

D.3. QUALI SONO LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI?

R.3. Le **modalità di conferimento della delega** da parte dei soggetti in regime di vantaggio o forfettario **sono le stesse precedentemente descritte**, ovvero tramite:

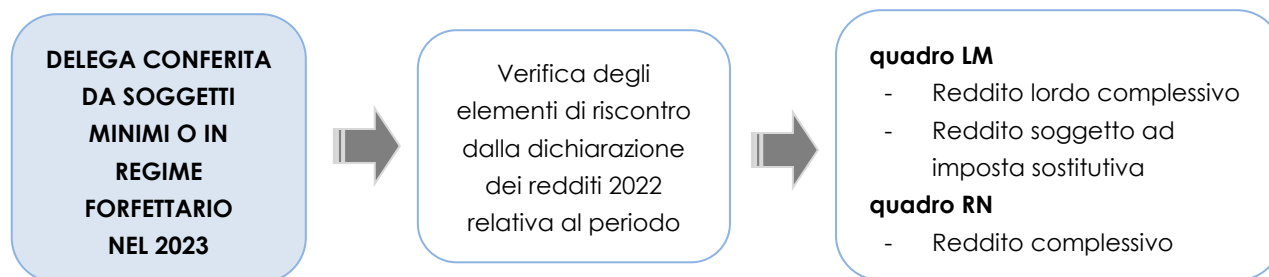
- a) **la presentazione da parte del contribuente direttamente on-line**,
- b) **la presentazione da parte del contribuente**, utilizzando l'apposito **modulo cartaceo**, presso un **qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, eventualmente incaricando **un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale**,
- c) **la consegna all'intermediario delegato** dell'apposito **modulo compilato e sottoscritto**.

In quest'ultimo caso, ovvero in caso di consegna del modulo di delega direttamente all'intermediario abilitato, la **disciplina generale** prevede che **l'attivazione delle deleghe** ricevute sia **subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro** necessari a **garantire l'effettivo conferimento** della delega all'intermediario. I **dati di riscontro** da indicare nel modulo per il conferimento della delega sono gli importi relativi al "**volume d'affari**" e all'"**IVA a credito/debito**" riportati nella **dichiarazione IVA presentata nell'anno precedente**.

Con la modifica introdotta dal recente [provvedimento n. 373040 del 17.10.2023](#), **se il delegante opera in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario** e quindi in assenza di dichiarazione IVA, per l'attivazione delle deleghe è prevista la possibilità di utilizzare, come elementi di riscontro, **gli importi contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno solare antecedente** a quello di conferimento/revoca della delega, e in particolare:

- ◆ l'importo del **reddito lordo complessivo** e l'importo corrispondente al **reddito soggetto ad imposta sostitutiva** indicati nel quadro LM;
- ◆ l'importo corrispondente al **reddito complessivo**.





Pertanto, nella **comunicazione** che contiene l'**elenco** dei **contribuenti** per i quali si richiede l'**attivazione** della **delega**, devono essere indicati, per ciascun delegante, anche i **seguenti dati**:

- ◆ gli elementi di riscontro necessari a garantire l'**effettivo conferimento della delega** all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, ossia:
 - ✓ l'importo corrispondente al **volume d'affari**,
 - ✓ gli importi corrispondenti all'**imposta dovuta** e all'**imposta a credito**;
- ◆ per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, gli elementi parimenti di riscontro necessari a garantire l'**effettivo conferimento della delega** all'intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, rappresentati in questo caso da:
 - ✓ l'importo del **reddito lordo complessivo** e l'importo corrispondente al reddito **soggetto ad imposta sostitutiva** indicati nel **quadro LM**,
 - ✓ l'importo corrispondente al **reddito complessivo**.

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI RINNOVO O DI REVOCA DELLA DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA?

R.4. Il **rinnovo** della delega per la fatturazione elettronica **non avviene in maniera automatica**, ma è necessario ripetere la procedura di richiesta di conferimento tramite compilazione e presentazione del modulo precedentemente descritto.

Con le stesse modalità sopra descritte per il conferimento della delega **possono essere revocate deleghe già conferite**.



La richiesta di revoca ricevuta dall'intermediario dovrà essere inviata da quest'ultimo **entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo**.

Si tenga presente che le deleghe conferite telematicamente diventano efficaci entro due giorni dalla ricezione della comunicazione telematica da parte dell'Agenzia, mentre **invece le revoche sono immediatamente efficaci**.

D.5. PER QUANTO TEMPO DEVONO ESSERE CONSERVATE LE DELEGHE RICEVUTE DALL'INTERMEDIARIO?

R.5. Gli intermediari delegati che hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate, tramite l'invio massivo, puntuale o tramite PEC, le deleghe cartacee ricevute, e i soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante, devono innanzitutto



conservare l'originale dei moduli di delega e le copie dei documenti di identità dei deleganti per almeno 10 anni.

È anche necessario nominare uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli.

Nel caso di ricezione dei moduli in formato elettronico (es. PDF firmato digitalmente dal delegante) la conservazione deve essere effettuata nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida del D.lgs. n. 82 del 2005.

I **moduli acquisiti** dovranno essere **numerati e annotati giornalmente** in un apposito registro cronologico contenente i seguenti dati:

- ◆ numero progressivo della delega/revoca;
- ◆ data della delega/revoca;
- ◆ codice fiscale del contribuente delegante;
- ◆ dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- ◆ estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.





PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023](#)

Modifiche al **regime forfetario**, Articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

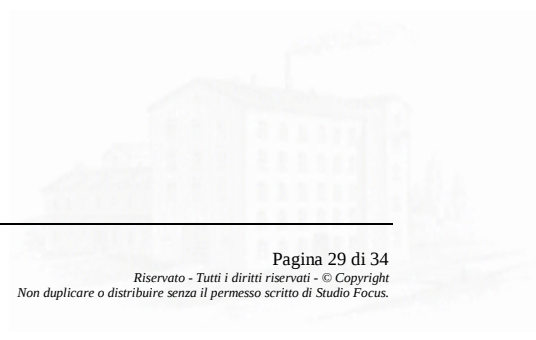
RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 66/E del 4 dicembre 2023](#)

Istituite le **causali contributo** per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti – **INARCASSA**.

[Risoluzione 67/E del 6 dicembre 2023](#)

Chiarimenti sull'ambito di applicazione del **Ravvedimento speciale** (articolo 21, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 - interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174 e 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 07.12.2023 AL 22.12.2023

Venerdì 15 dicembre 2023

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 dicembre 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 18 dicembre 2023

I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta, ad eccezione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono provvedere al versamento del **saldo IMU 2023**. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all'anno 2023.

Lunedì 18 dicembre 2023

I pagamenti dell'accisa **sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi da gas naturale, carbone, ignite e coke**, relativi alle **immissioni in consumo** effettuate **nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2023**, sono effettuati, entro:



- ♦ **il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F24**, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

Lunedì **18 dicembre 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di novembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 dicembre 2023**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 dicembre 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **18 dicembre 2023**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì **18 dicembre 2023**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione**



o **nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 18 dicembre 2023

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **novembre 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 18 dicembre 2023

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **novembre 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 dicembre 2023

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 dicembre 2023

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 dicembre 2023

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **novembre 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 dicembre 2023

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio



	d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 18 dicembre 2023	I sostituti d'imposta devono versare, a titolo di acconto, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2023 , con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 18 dicembre 2023	I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 devono effettuare il versamento, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2023, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Mercoledì 20 dicembre 2023	La legge del 27.11.2023 n.170 di conversione del c.d. Decreto proroghe (DL del 29 settembre 2023 n. 132) ha previsto la riapertura dei termini del ravvedimento speciale, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023 , nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
Mercoledì 20 dicembre 2023	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Mercoledì 20 dicembre 2023	I Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2023 - novembre 2023 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di euro 500,00 al 30 novembre 2023 , devono versare le ritenute operate sui corrispettivi





pagati nel periodo giugno 2023 - novembre 2023, con
modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure
tramite intermediario abilitato.

